



**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN
MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**



INDICE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. SOGGETTI COMPETENTI E RESPONSABILITÀ	4
4. DATORE DI LAVORO	4
5. DIRETTORE GENERALE.....	4
6. SISTEMA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	8
7. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9
8. RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO	10
9. DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE TECNICA	10
10. DIRIGENTE UFFICIO FORMAZIONE.....	12
11. ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE.....	12
12. ESPERTO RESPONSABILE E MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE.....	13
13. MEDICO COMPETENTE.....	14
14. MEDICO AUTORIZZATO DELLA SORVEGLIANZA MEDICA E DELLA RADIOPROTEZIONE	15
15. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	16
16. DIRETTORI DI UO E DIRIGENTI	16
17. PREPOSTI	18
18. LAVORATORI	18



1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento descrive l'organizzazione e la gestione del sistema sicurezza presso il Policlinico Foggia – Ospedaliero Universitario in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08, con lo scopo di individuare i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità.

Il presente Modello organizzativo e gestionale si pone l'obiettivo di dare efficacia alla messa in atto di tutti gli adempimenti e le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute dei lavoratori, la cui responsabilità ultima risulta in capo al Datore di Lavoro, mediante l'individuazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti e, pertanto responsabili, relativamente all'attivazione, gestione e controllo di attività o processi rilevanti a tale scopo.

Con il modello organizzativo e gestionale della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Policlinico intende assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, individuando le figure coinvolte nel sistema di gestione della salute e sicurezza, formalizzando i relativi compiti e responsabilità e coniugando le esigenze funzionali proprie del Policlinico con un corretto approccio alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Ministro Salute 14 gennaio 2021 *“Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”*;
- D. lgs. 31/07/2020 n. 101 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*;
- D. Lgs. n. 241/2000 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”*;
- D. Lgs. n. 257/2007 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”*;
- Decreto Ministero dell'Interno 1° settembre 2021 *“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*;
- Decreto Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 *“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*
- Decreto Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 *“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*;
- D.M. 388/2003 e s.m.i., *“Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 626/94 e successive modificazioni”*;
- D. Lgs. 66/2003 *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”*;
- Legge 123/2007: *Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*;
- D. Lgs. 81/2008 e.m.i.: *“Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.



ospedaliero-universitario

- Decreto Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002".

3. SOGGETTI COMPETENTI E RESPONSABILITÀ

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono soggetti responsabili dell'attuazione e del miglioramento dei livelli di sicurezza e salute in Azienda;

- Il Direttore Generale (D.G) quale Datore di Lavoro (D.L.)
- I Delegati del Datore di Lavoro (D.D.L.)
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
- L'Esperto di Radioprotezione (E.R.)
- Il Medico Competente (M.C.)
- Il Medico Autorizzato alla Sorveglianza Medica della Radioprotezione (M.A.)
- L'Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica Nucleare (R.R.)
- Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA)
- Il Direttore della S. C. Gestione Tecnica (SGT)
- Il Dirigente responsabile della SSVD Formazione
- I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
- I Dirigenti
- I Preposti
- I Lavoratori

4. DATORE DI LAVORO

Dalla definizione del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. all'art. 2, comma 1, lett. b "Il Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di Lavoro è il Direttore Generale a cui l'art. 3 c. 6 del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. attribuisce tutti i poteri di gestione e controllo (anche se non competenze e responsabilità esclusive) nonché di responsabilità in ordine all'andamento dell'intera Organizzazione in conseguenza della programmazione delle attività e preordinazione delle relative risorse.

5. DIRETTORE GENERALE

Il Datore di Lavoro (D.L) del Policlinico Foggia - Ospedaliero Universitario si identifica con il Direttore Generale (D.G.).

Spettano al Direttore Generale gli adempimenti espressamente riservati al Datore di Lavoro, in quanto non delegabili:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la conseguente elaborazione ed aggiornamento del documento previsto dall'articolo 28 del TUSL - art. 17, comma 1, lett. a) del TUSL;
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - art. 17, comma 1, lett. b) del TUSL;
- c) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria - art. 18, comma 1, lett. a) del TUSL;
- d) la designazione dell'Esperto in Radioprotezione;



ospedaliero-universitario

e) consultazione dei R.LS., anche per il tramite del R.S.P.P.;

Nello svolgimento delle sopra indicate funzioni, il Direttore Generale è supportato, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. Questi ultimi, nell'ambito della funzione propulsiva e di controllo ad essi riferibile, segnalano ai delegati e/o al Direttore Generale ogni eventuale criticità ravvisata nel sistema di sicurezza aziendale. Ritenuto che un efficiente ed efficace governo del "sistema sicurezza" deve:

- essere svincolato da riferibilità esclusive e formali in capo a soggetti non direttamente coinvolti nei vari processi produttivi;
- tener conto della complessità organizzativa propria dell'Azienda;
- coinvolgere direttamente le figure che, in virtù delle funzioni proprie, gestiscono direttamente risorse umane e strumentali;

La delega è conferita dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16, a persona idonea per responsabilità di ruolo, professionalità, capacità tecnica ed esperienza. In particolare, la delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a. deve risultare da atto scritto recante data certa;
- b. il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c. deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate¹;
- e. deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- f. deve avere adeguata e tempestiva pubblicità.

Il Datore di Lavoro, ritenuto che siano in possesso dei requisiti richiesti, utilizza lo strumento della delega per i Direttori delle Strutture Complesse e per i Responsabili delle Strutture Semplici Dipartimentali, esclusivamente per le attività afferenti alle rispettive Strutture come esercizio di fatto di poteri direttivi all'incarico ricevuto.

La delega decade al termine dell'incarico o per trasferimento del delegato stesso.

Per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, ed in particolare per interventi, la cui mancata effettuazione comporterebbe violazione degli obblighi di legge, relativi alla prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o per l'eliminazione di un pericolo grave ed imminente, il Delegato avrà la possibilità di assumere determinazioni, anche con impegno di spesa, provvedendo all'opportuno coinvolgimento delle diverse Strutture Aziendali competenti per l'attuazione e, nei casi di urgenza, disponendo della cassa economale nel rispetto del "Regolamento per la gestione della cassa economale approvato con Deliberazione n. 225 del 30.06.2016".

Quanto sopra previsto si verificherà anche in caso di richiesta ad adempiere, diffida e/o prescrizioni o comunque disposizioni di carattere strutturale e/o impiantistica e/o organizzativo avanzata da parte degli Organi di Vigilanza, Spesal, VV. FF, ed in generale delle Autorità Giudiziarie ed Amministrative.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D. lgs 81/08, inoltre, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle



ospedaliero-universitario

funzioni trasferite. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra.

Oltre ai compiti in materia di sicurezza delegati, nell'ambito del proprio ruolo, tali figure mantengono anche tutti i compiti e le responsabilità previsti dal D. lgs. 81/2008.

- Il Datore di Lavoro utilizza lo strumento della delega articolato come da tabella seguente:

	ATTIVITÀ	DELEGATO
A	assolvere all'obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lettera h del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. in ordine all'adozione delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e la diffusione delle istruzioni, affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
B	curare i rapporti con gli Organi di vigilanza con il supporto del RSPP, del RTSA e dei MC	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
C	verificare che ai lavoratori siano forniti necessari e idonei dispositivi individuale sentito l'RSPP e il MC;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
D	vigilare, verificare e controllare l'invio dei lavoratori assegnati alla propria Direzione ai corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le convenzioni del S.P.P. entro le scadenze previste, collaborando alla partecipazione del fabbisogno formativo;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
E	vigilare, verificare e controllare l'invio dei lavoratori assegnati alla propria Direzione a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo aziendale;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
F	ove necessario, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D. Lgs. 81/08;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
G	richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
D	avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione della organizzazione dell'RSPP, MC, RTSA aziendale, nonché degli altri Delegati, Dirigenti e Preposti Aziendali per le rispettive competenze;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.



E	assicurare l'esecuzione delle prescrizioni e raccomandazioni che derivano dalla Valutazione dei Rischi effettuata dal Datore di Lavoro;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
F	verificare l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
G	predisporre, in collaborazione e sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito delle attività di cui all'art. 33, del D. Lgs. 81/08, il Piano annuale di miglioramento come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera c, del D. Lgs. 81/08, da sottoporre all'approvazione del Datore di Lavoro;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
H	definire le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli aziendali che vi debbano provvedere;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
I	identificare, organizzare e controllare, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i., i processi lavorativi di carattere sanitario che si svolgono in azienda, con l'obiettivo di far rispettare i protocolli e le procedure adeguate e di utilizzare le migliori tecnologie esistenti che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultino necessari alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori presenti in azienda;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
L	nell'ambito del processo di valutazione dei rischi, supportare fattivamente il Datore di Lavoro e l'RSPP nell'individuazione dei rischi presenti e nell'individuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
M	ricevere, da parte dei Dirigenti delle Strutture Semplici e/o Dirigenti delegati alla sicurezza, afferenti al Dipartimento le proposte di aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevato ai fini della salute e della sicurezza del lavoro secondo i compiti descritti dal D. Lgs. 81/08	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
N	supportare fattivamente il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA) e l'RSPP nella predisposizione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, all'interno del quale ha la responsabilità della predisposizione delle procedure di evacuazione sanitarie;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
O	di concerto con il Direttore Sanitario sospendere in caso di pericolo grave e immediato le attività fino all'adeguamento delle condizioni di sicurezza/emergenza;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
P	gestire il personale sanitario con limitazione dell'idoneità e cura la tutela delle lavoratrici madri	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.



	in collaborazione con MC e il RSPP;	
Q	supportare i monitoraggi ambientali degli ambienti di lavoro in funzione della valutazione dei rischi, nonché ne cura la tenuta documentale e ne fornisce copia al RSPP, al MC per gli atti di competenza;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
R	definire, in collaborazione con il SPPA, le strategie ed i protocolli operativi in ordine alle procedure di emergenza sanitaria ed i rischi infettivi in ospedale, tutelando la salute dei pazienti e dei lavoratori;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
S	partecipare al gruppo aziendale per le procedure di salute e sicurezza sul lavoro e valida le procedure aziendali secondo l'ottica della sicurezza delle cure e della salute e sicurezza sul lavoro	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
T	ricevere il Documento di Valutazione del Rischi o parte di esso contenente la valutazione dei rischi per gruppi omogenei di lavoratori afferenti alla propria struttura	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
U	segnala al datore di lavoro eventuali problematiche inerenti o derivanti dall'adempimento delle funzioni delegate;	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.
V	ricevere le segnalazioni riguardanti non conformità, incidenti, comportamenti pericolosi e qualunque situazione possa rappresentare un pericolo e/o una violazione per la salute, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro e del personale di propria competenza, avendo cura di segnalarle alle strutture aziendali competenti verificando la presa in carico e risoluzione delle criticità.	Il Direttore della S. C./ il Dirigente Responsabile S.S.D.

6. SISTEMA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Alla complessità propria del Policlinico Foggia – Ospedaliero Universitario, sia in termini di attività che di responsabilità, corrisponde un sistema organizzativo articolato e composito che, partendo dall'organo di vertice, si snoda attraverso i responsabili delle varie macro e micro strutture fino a coinvolgere i singoli lavoratori. La costruzione di un sistema complessivo della sicurezza, che operi e stimoli per perseguire le finalità di riduzione massima dei rischi anche potenziali, richiede pertanto la necessaria partecipazione di tutte le componenti aziendali che, nell'ambito delle loro specifiche funzioni, attribuzioni e compiti partecipano alla sua quotidiana gestione.

L'adozione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza è di fondamentale importanza per garantire un'adeguata pianificazione dell'attività produttiva e delle misure preventive e protettive volte ad assicurare un programma di miglioramento dei livelli di sicurezza. Le figure specificate in adesione a quanto stabilito dal D. lgs. 81/08, sono i soggetti del Policlinico Foggia – Ospedaliero Universitario chiamati ad operare stabilmente nell'ambito del sistema aziendale della sicurezza, indicandone le rispettive funzioni e responsabilità in coerenza con il ruolo rivestito nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Nella fattispecie la delega è in relazione all'incarico rivestito, dove i soggetti delegati hanno competenze manageriali, gestionali e posseggono anche specifiche competenze del settore; per dette figure, che di fatto esercitano già le funzioni oggetto di delega, possono considerarsi soddisfatte la condizione richiesta dall'art. 16, comma I lett. b) del decreto circa il possesso del requisito di professionalità ed esperienza richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate, anche in qualità



ospedaliero-universitario

di facente funzioni, dei dirigenti quali datori di lavoro delegati, con indicazione delle risorse assegnate.

Il dirigente delegato sarà sempre e comunque tenuto al rispetto delle norme nazionali, regionali e dei regolamenti vigenti per l'esercizio del potere di spesa, nell'ambito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo assegnati.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D. lgs 81/08, inoltre, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite: la vigilanza viene attuata attraverso l'attivazione del Servizio Prevenzione e Protezione che si avvale di appositi sistemi di verifiche e controlli.

7. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legislazione vigente, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il S.P.P.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPPA), utilizzando l'organico a disposizione ed eventuale supporto di ditte esterne, svolge i compiti previsti dall'art. 33 rappresentando la struttura del Policlinico Foggia - Ospedaliero Universitario preordinata allo svolgimento di funzioni di promozione, consulenza, informazione e formazione per:

- la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- l'attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- all'individuazione dei fattori di rischio, coadiuva nella valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- la proposta al Direttore Generale di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche (semestrali) di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08;
- la somministrazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/08.

Oltre a quanto sopra riportato, il S.P.P. in azienda:

- convoca, previa intesa con il D.L., le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. lgs. 81/08;
- si avvale delle professionalità e collabora per quanto di competenza, direttamente o indirettamente, con il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, con l'Esperto di Radioprotezione, con il Medico Competente, con il Medico Autorizzato, con il Responsabile dell'Area Gestione Tecnica e con il Responsabile dell'Area Patrimonio, con il Dirigente della Formazione.

I componenti del S.P.P.A. sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. 81/2008.



8. RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) con le relative deleghe è una figura prevista e disciplinata dal D.M. 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” (GU Serie Generale n.70 del 25/03/2015). Tale tecnico ha il compito di implementare e adottare il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), definito attraverso un documento (da presentare all’organo di controllo – VV.F.), nonché ha l’obbligo di ottemperare ai compiti definiti nel Titolo V del citato Decreto Ministeriale.

In particolare, ai sensi del richiamato titolo, si occupa di:

- implementare e adottare il SGSA definito attraverso un documento (da presentare all’organo di controllo – VVF) che indichi la tempistica di adeguamento, le misure migliorative proposte ed i provvedimenti adottati in merito a:
 - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;
 - organizzazione del personale;
 - controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
 - gestione delle modifiche;
 - pianificazione di emergenza;
 - sicurezza delle squadre di soccorso;
 - controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;
 - manutenzione dei sistemi di protezione;
 - controllo e revisione del SGSA.
- predisporre un documento di strategia a firma del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio che contenga come elementi minimi:
 - il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
 - l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
 - il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- predisporre il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio, compresi i responsabili della gestione dell’emergenza secondo i criteri ed il calcolo determinato dalla lett. c) del Titolo V del D.M. 19 marzo 2015.

9. DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE TECNICA

L’Area Gestione Tecnica (AGT) si occupa in generale della progettazione, nonché degli adempimenti certificativi e manutentivi degli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), impianti, macchine/attrezzature secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza del lavoro, le linee guida per l’edilizia sanitaria ed ospedaliera e le norme tecniche specifiche.

Inoltre il Direttore della S.C. Gestione Tecnica prende parte attivamente al processo di accreditamento delle strutture sanitarie ai fini della verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti (Reg. reg. 3/2015 per come modificato dal RR. 3/2010), collaborando attivamente con i Dipartimenti di Prevenzione incaricati dalla Regione Puglia per:

- ✓ identificare, organizzare e controllare, nel rispetto delle norme previste dal TUSL, e raccordare con diverso Direttore Delegato responsabile della struttura, ove presente, i processi lavorativi che si svolgono negli ambienti di propria gestione, con l’obiettivo di far rispettare le procedure



ospedale-universitario

adeguate e di utilizzare le migliori tecnologie esistenti che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultino necessari alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nonché delle altre persone presenti in azienda;

- ✓ adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori ed impedire che le stesse possano essere utilizzate in modo non conforme all'uso specifico;
- ✓ provvedere affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza, nonché quest'ultime, siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- ✓ curare i rapporti con gli Organi di Vigilanza, per quanto di propria competenza, con il supporto del RSPP, RTSA e MC;
- ✓ progettare gli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza del lavoro;
- ✓ attuare gli interventi strutturali ed impiantistici secondo il programma approvato dalla Direzione Generale, provvedendo affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche controllando e mantenendo valide nel tempo tutte le necessarie certificazioni;
- ✓ sovrintendere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e alla manutenzione e conservazione dei beni mobili secondo la normativa specifica;
- ✓ gestire gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza, curando l'applicazione dell'art. 26 del TUSL e in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV dello stesso decreto (cantieri temporanei e mobili);
- ✓ applicare, in collaborazione con i Dirigenti Delegati, il SPPA ed il RTSA, le misure tecniche di prevenzione incendi e attivare i piani per l'emergenza;
- ✓ collaborare con il SPPA ed i Dirigenti Delegati e Responsabili, fornendo gli elementi tecnici utili per l'aggiornamento della valutazione dei rischi, per l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio correlati all'esercizio delle strutture e all'individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilità e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del TUSL;
- ✓ produrre le certificazioni di competenza previste dalla legge relativamente alla sicurezza delle strutture e provvedere alla tenuta ed aggiornamento nel tempo di tale documentazione; ove l'adeguatezza delle strutture sia attestata da documentazione specifica (CPI, agibilità, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di Valutazione dei Rischi, secondo il TUSL;
- ✓ sovrintendere alla manutenzione degli impianti e provvedere, per gli stessi, le macchine e le attrezzature (sanitarie e non) in collaborazione con i Dirigenti Delegati, i Responsabili, il SPPA nonché, per quanto di propria competenza con il SPP all'aggiornamento della valutazione dei rischi, con l'individuazione dei fattori di rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza e la salute del personale, nonché delle altre persone presenti in azienda ai sensi del TUSL;
- ✓ produrre la certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza degli impianti e provvedere alla tenuta ed aggiornamento nel tempo di tale documentazione; ove l'adeguatezza degli impianti sia attestata da documentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo il TUSL;



ospedale-universitario

- ✓ curare la messa in esercizio, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali, per il tramite del Servizio di Ingegneria Clinica, trasmettendo ai Dirigenti Responsabili della struttura che utilizza l'apparecchiatura, i manuali tecnici ricevuti dal produttore ed evidenziando le necessità di formazione/addestramento specifiche richieste per il corretto utilizzo delle stesse;
- ✓ provvedere ai collaudi di accettazione delle attrezzature (sanitarie e non), prima dell'entrata in esercizio delle stesse nelle varie strutture, accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione, anche in collaborazione con il Servizio di Ingegneria Clinica;
- ✓ verificare che le attrezzature siano utilizzate per le destinazioni d'uso indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;
- ✓ procurare e/o predisporre tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle attrezzature, e provvedere alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola attrezzatura;
- ✓ mettere a disposizione dei lavoratori, e tenere aggiornati, i manuali d'uso e i libretti di manutenzione delle attrezzature.

10. DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SSVD FORMAZIONE

La Struttura Formazione del Policlinico Foggia - Ospedaliero Universitario è una struttura che si interessa della programmazione e della gestione delle iniziative di formazione e aggiornamento.

La Struttura Formazione esplica la sua attività sulla base di un piano di formazione rivolto al personale del Policlinico, programma le attività formative rivolte al personale anche ai fini dell'Educazione Continua in medicina (ECM) e attraverso la costruzione del Dossier Formativo, in materia di Sicurezza e Salute, è deputata a programmare di concerto con le altre figure coinvolte nei processi di formazione i corsi obbligatori e specifici in materia di sicurezza.

11. ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

La sorveglianza fisica nei casi di esposizione a Radiazioni Ionizzanti è affidata agli Esperti in Radioprotezione che sulla base della valutazione del rischio predispongono la delimitazione delle zone lavorative a rischio, il controllo e l'esame dei mezzi di protezione, la valutazione delle esposizioni, ecc.

L'esperto di radioprotezione ha dunque compiti di valutazione e monitoraggio delle esposizioni a radiazioni ionizzanti dei Lavoratori, di formazione ed aggiornamento dei Lavoratori esposti (compiti richiesti dal D. Lgs. n.101 del 31/07/2020, che abroga il D. Lgs. 230/95 e s.m.i e del D. Lgs. n. 187/2000).

L'Esperto di Radioprotezione è in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 129 e all'allegato XXI del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ossia persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.

A tal fine collabora con il SPPA comunicando periodicamente i risultati di tali monitoraggi e valutazioni.

Nel Policlinico opera all'interno del Servizio di Fisica Sanitaria.



L'Esperto di radioprotezione sulla base delle valutazioni relative all'entità del rischio, individua e classifica le zone ove sussiste rischio da radiazioni, inoltre:

- effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
- procede all'esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
- effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
- esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
- effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
- assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il Datore di Lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
- partecipa alle riunioni periodiche aziendali.

12. RESPONSABILE E MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE

L'Esperto Responsabile è la figura, nominata dal Direttore Generale, preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche tecnico-fisico-ingegneristiche di sicurezza prevista per tali impianti. Secondo quanto esplicitato al punto 4.10, allegati 3 e 6 del D.M. 2/8/1991, i compiti dell'Esperto Responsabile per la Sicurezza sono così riassumibili:

- validazione del progetto esecutivo;
- stesura delle regole da seguire in casi di emergenza nel sito;
- controllo della corretta installazione dei diversi dispositivi di sicurezza;
- controllo dei diversi collaudi effettuati dalla Ditta incaricata dell'installazione delle apparecchiature;
- verifica della corretta esecuzione del progetto di installazione avvenuta;
- verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto;
- stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità (in collaborazione con il Medico Responsabile);
- sorveglianza fisica dell'ambiente;
- segnalazione degli incidenti di tipo tecnico;

Per quanto riguarda la verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto, è effettuato il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi:

- dispositivi di controllo e di sicurezza del sistema a radiofrequenza;
- tenuta della gabbia di Faraday;
- nel caso di magnete superconduttore, sistema di rivelazione di ossigeno, di canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici, di ventilazione ed espulsione rapida dei gas;
- distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato, delle zone di rispetto.

Il Medico Responsabile è la figura, nominata dal Direttore Generale, preposta a tutti gli aspetti connessi all'effettuazione in sicurezza di un corretto esame diagnostico.



ospedaliero-universitario

Secondo quanto esplicitato al punto 4.10, allegati 3 e 6 del D.M. 2/8/1991, i compiti del Medico Responsabile sono i seguenti:

- stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità;
- stesura del protocollo per la corretta esecuzione degli esami;
- stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza;
- segnalazione degli incidenti di tipo medico.

L'Esperto Responsabile e il Medico Responsabile per la Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica Nucleare nel Presidio, collaborano attivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- elaborare un regolamento scritto contenente, in forma dettagliata, tutte le norme interne di sicurezza;
- rendere edotte e consapevoli del contenuto del regolamento tutte le categorie di persone che per ragioni diverse hanno accesso al sito;
- mettere in atto tutte le misure necessarie affinché le norme di sicurezza siano di fatto rispettate.

13. MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto dall'art 29, comma 1, del suddetto D. Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla legislazione vigente.

Gli obblighi del medico competente sono:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d. lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal



- decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci mmi, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti operanti nel Policlinico.

14. MEDICO AUTORIZZATO DELLA SORVEGLIANZA MEDICA E DELLA RADIOPROTEZIONE

È nominato dal Direttore Generale quale persona in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A-B, degli apprendisti e studenti ad essi equiparati. Risponde per la sua specifica attività al Direttore Sanitario che all'uopo assume la veste di delegato dal D.L. nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è tenuto, fra gli altri, ai seguenti adempimenti:

- analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- istituzione, aggiornamento e conservazione dei documenti sanitari personali (DOSP) secondo le normative vigenti. Nel DOSP viene riportata la valutazione biologica e la trascrizione delle dosi; esso contiene inoltre la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico e viene aggiornato in occasione di effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche, visite straordinarie a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro e visite alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché in caso di sorveglianza medica eccezionale per superamento dei valori, allorché il Medico Autorizzato decide circa l'allontanamento o meno del soggetto dal lavoro e in caso di allontanamento sulla sua riammissione;



ospedaliero-universitario

- informazione e formazione del lavoratore sul significato delle dosi ricevute e delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e dei giudizi di idoneità che lo riguardano;
- consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali degli esposti nel caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza;
- entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti consegna i documenti sanitari personali all'Ispettorato del lavoro;
- comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi;
- prosecuzione della sorveglianza medica della radioprotezione, per i soggetti non più esposti, in caso di necessità.

15. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Sono persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

I Responsabili svolgono attività di carattere consultivo e di controllo nei confronti degli altri attori della sicurezza, nonché una serie di compiti molto importanti, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

I Responsabili svolgono le funzioni ed hanno le attribuzioni previste dall'Art. 50 del TUSL.

Tale coinvolgimento e consultazione avviene sia nelle scelte quotidiane, in modo sia formale che informale, che in occasione di eventi rilevanti per la gestione della prevenzione.

16. DIRETTORI DI UO E DIRIGENTI

I Direttori di Struttura nell'esercizio delle funzioni proprie di coordinamento e di gestione integrata delle risorse:

- garantiscono nell'ambito della Struttura la formulazione di ogni indicazione, proposta e direttiva utile al continuo miglioramento della sicurezza;
- adottano, per le attività lavorative implicanti processi produttivi integrati, tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori coinvolti, anche individuando eventuali preposti;
- verificano lo stato di attuazione delle misure di sicurezza e le eventuali criticità, indicando e proponendo le conseguenti soluzioni;
- propongono l'attuazione di iniziative formative specifiche in materia di sicurezza anche allo scopo di uniformare le procedure in uso e riferire le stesse alle migliori pratiche.

I Dirigenti sono le persone che, in ragione di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro e del Direttore della Struttura di afferenza, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Direttore della Struttura ed il Dirigente organizzano, coordinano, dispongono, vigilano (anche tramite i preposti) ed adottano, nel settore di competenza ambientale ed operativo affidato, tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori a lui sottoposti.

Sono individuati come Dirigenti e quindi garanti organizzativi della sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08, tutti i dipendenti che hanno la qualifica di direttore o dirigente.



ospedaliero-universitario

Al Direttore della Struttura ed al Dirigente, in quanto rientranti inscindibilmente nella funzione dirigenziale ed a seguito della formalizzazione della delega rilasciata dal D.L., spettano i seguenti compiti:

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, copia del documento di valutazione dei rischi
- di verificare il rispetto dell'orario di lavoro in ottemperanza al D. Lgs. n. 66/2003.

Restano in capo al Direttore della Struttura ed al Dirigente le competenze del preposto qualora quest'ultimo non sia stato individuato mediante delega scritta.

Inoltre nel Policlinico il Direttore della Struttura ed i Dirigenti:

- collaborano con il S.P.P., con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, alla stesura del Documento Valutazione dei Rischi;
- comunicano tempestivamente al S.P.P. e/o M.C. variazioni nelle strutture, nelle attività o nel personale, che comportino aggiornamenti del Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) o della Sorveglianza Sanitaria;
- possono chiedere specifiche consulenze, in particolare al S.P.P. ed al M.C., ma resteranno responsabili in ordine alla predisposizione ed al rispetto delle specifiche norme di lavoro sicuro e regole comportamentali per la propria Struttura/Servizio;
- si fanno carico dell'informazione e formazione dei lavoratori afferenti alla loro Struttura sui aspetti specifici, in collaborazione con il S.P.P.;



ospedaliero-universitario

- segnalano al S.P.P. eventuali difficoltà nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla valutazione dei rischi.
- frequentano appositi corsi di formazione.

17. PREPOSTI

I Preposti sono persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

I Preposti sono individuati in relazione alla mansione. Svolgono funzioni in servizi e/o uffici, caratterizzati da un alto grado di esperienza gestionale ed organizzativa. Collaborano, unitamente al Direttore ed al Dirigente all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute.

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- utilizzare correttamente le apparecchiature in dotazione e gli eventuali dispositivi di protezione individuale forniti, avendo cura di salvaguardare il livello manutentivo degli stessi;
- segnalare tempestivamente guasti alle apparecchiature e/o loro installazione non conforme alle istruzioni del fabbricante;
- mantenere sgombrare le vie e le uscite di emergenza e non utilizzare in modo improprio gli arredi ed i locali;
- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti di lavoro ed in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

18. LAVORATORI

I lavoratori sono persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito del Policlinico Foggia - Ospedaliero Universitario, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Si riportano di seguito il modello di delega in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il modello di Check List.



OGGETTO: DELEGA DI FUNZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ART. 16, D. LGS. 81/08

Egregio Dott....

Direttore SC/ Dirigente SSVD

Viale Pinto,1

71121 Foggia

DELEGA DI FUNZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ART. 16, D. LGS. 81/08

Il sottoscritto dott. Giuseppe Pasqualone in qualità di Direttore Generale, nonché di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 81/08 con sede legale in Viale Pinto n. 1 Foggia (FG), nominato con D.G.R. n. 76 del 06.02.2023,

PREMESSO CHE

- l'art. 16 del D. Lgs. 81/08 disciplina la modalità di attribuzione della delega di funzioni legate alla sicurezza da parte del datore di lavoro, definendone i limiti e le condizioni per il conferimento, così come di seguito indicati:
 - la delega risulti da atto scritto recante data certa;
 - il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
 - alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;
 - la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- Si intendono escluse dalla delega di funzioni quelle espressamente previste dall'art. 17 del D. Lgs. 81/08 come di seguito riportate:
 - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art 28;
 - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi aziendale.
- In virtù dell'ambito della presente delega il soggetto delegato ha piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno dell'Azienda degli atti compiuti in materia di salute e sicurezza.

VISTA

La D.D.G. n. ____ del ____ con la quale _____ è stato approvato il Regolamento _____ che qui si intende integralmente richiamato;

Considerato che il dott. _____, in qualità di Direttore di Struttura Complessa /Dirigente SSVD _____, è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni che con la presente delega intende conferire,

DELEGA

ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Prof/Dott. _____ (di seguito anche il "Delegato") in qualità di Direttore di Struttura Complessa /Dirigente SSVD



_____ del Policlinico di Foggia, in attuazione a quanto di competenza professionale, gli obblighi previsti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08, come di seguito precisato:

- assolvere all'obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lettera h del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. in ordine all'adozione delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e la diffusione delle istruzioni, affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- curare i rapporti con gli Organi di vigilanza con il supporto del RSPP, del RTSA e del MC;
- verificare che ai lavoratori siano forniti necessari e idonei dispositivi individuali sentito l'RSPP e il MC;
- vigilare, verificare e controllare sull'invio dei lavoratori assegnati alla propria Direzione ai corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le convenzioni del SPP ed entro le scadenze previste, collaborando alla partecipazione del fabbisogno formativo;
- vigilare, verificare e controllare, anche sull'invio dei lavoratori assegnati alla propria Direzione a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo aziendale e secondo le procedure di sorveglianza sanitaria;
- ove necessario, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D. Lgs. 81/08;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

Inoltre, nel rispetto di quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08, sono delegati gli obblighi di seguito indicati:

- assicurare l'esecuzione delle prescrizioni e raccomandazioni che derivano dalla valutazione dei Rischi effettuata dal Datore di Lavoro;
- verificare l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- predisporre, in collaborazione e sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito delle attività di cui all'art. 33, del D. Lgs. 81/08, il Piano annuale di miglioramento come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera c, del D. Lgs. 81/08, da sottoporre all'approvazione del Datore di Lavoro;
- definire le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli aziendali che vi debbano provvedere;
- identificare, organizzare e controllare, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i., i processi lavorativi di carattere sanitario che si svolgono in azienda, con l'obiettivo di far rispettare i protocolli e le procedure adeguate e di utilizzare le migliori tecnologie esistenti che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultino necessari alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori presenti in azienda;
- nell'ambito del processo di valutazione dei rischi, supportare fattivamente il Datore di Lavoro e l'RSPP nell'individuazione dei rischi presenti e nell'individuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione;
- ricevere, da parte dei Dirigenti delle Strutture Semplici e/o Dirigenti Delegati alla sicurezza afferenti al Dipartimento, le proposte di aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevato ai fini della salute e della sicurezza del lavoro secondo i compiti descritti dal D. Lgs. 81/08;
- supportare fattivamente il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA) e l'RSPP nella predisposizione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, all'interno del quale ha la responsabilità della predisposizione delle procedure di evacuazione sanitarie;
- di concerto con il Direttore Sanitario sospendere in caso di pericolo grave e immediato le attività fino all'adeguamento delle condizioni di sicurezza/emergenza;



ospedaliero-universitario

- gestire il personale sanitario con limitazione dell'idoneità lavorativa specifica e delle altre indicazioni del Medico Competente in armonia con le procedure sanitarie e cura la tutela delle lavoratrici madri;
- supportare i monitoraggi ambientali degli ambienti di lavoro in funzione della valutazione dei rischi, nonché curare la tenuta documentale e fornire copia al RSPP, al MC per gli atti di competenza;
- definire, in collaborazione con il SPPA, le strategie ed i protocolli operativi in ordine alle procedure di emergenza sanitaria ed i rischi infettivi della propria Struttura, tutelando la salute dei pazienti e dei lavoratori;
- partecipare al gruppo aziendale per le procedure di salute e sicurezza sul lavoro e validare le procedure aziendali secondo l'ottica della sicurezza delle cure e della salute e sicurezza sul lavoro;
- ricevere il Documento di Valutazione dei Rischi o parti di esso contenente la valutazione dei rischi per gruppi omogenei di lavoratori sanitari della Dirigenza afferenti alla propria Struttura;
- segnalare al datore di lavoro eventuali problematiche inerenti o derivanti dall'adempimento delle funzioni delegate;
- avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione della organizzazione dell'RSPP, MC, RTSA aziendale, nonché degli altri Delegati, Dirigenti e Preposti Aziendali per le rispettive competenze;
- ricevere le segnalazioni riguardanti non conformità, incidenti, comportamenti pericolosi e qualunque situazione possa rappresentare un pericolo e/o una violazione per la salute, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro e del personale di propria competenza, avendo cura di segnalarle alle strutture aziendali competenti verificando la presa in carico e risoluzione delle criticità.

Per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, ed in particolare per interventi, la cui mancata effettuazione comporterebbe violazione degli obblighi di legge, relativi alla prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o per l'eliminazione di un pericolo grave ed imminente, il Delegato avrà la possibilità di assumere determinazioni, anche con impegno di spesa, provvedendo all'opportuno coinvolgimento delle diverse Strutture Aziendali competenti per l'attuazione e, nei casi di urgenza, disponendo della cassa economale nel rispetto del "Regolamento per la gestione della cassa economale approvato con Deliberazione n. 225 del 30.06.2016".

Quanto sopra previsto si verificherà anche in caso di richiesta ad adempiere, diffida e/o prescrizioni o comunque disposizioni di carattere strutturale e/o impiantistica e/o organizzativo avanzata da parte degli Organi di Vigilanza, Spesal, VV. FF, ed in generale delle Autorità Giudiziarie ed Amministrative.

Si richiama inoltre il Delegato all'obbligo di partecipare agli eventi formativi in materia di SSL organizzati dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il sottoscritto _____ come in epigrafe meglio generalizzato, consapevole degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. posti in capo alla medesima, dichiara di accettare, come in effetti accetta con la sottoscrizione del presente atto e senza riserva alcuna, la conferita delega di funzioni in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro.

Foggia,

Per accettazione
Il Delegato

Il Datore di Lavoro DELEGANTE
Dott. Giuseppe Pasqualone



OGGETTO: CHECK LIST DI VERIFICA APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA

STRUTTURA _____ DELEGATO _____

QUESITO	APPLICABILE	LIVELLO DI ATTUAZIONE		
Nella struttura è individuato in maniera univoca chi svolge il ruolo di dirigente delegato, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi erogati o meglio quel/i soggetto/i che nel campo delle proprie competenze agisce all'interno del sistema di prevenzione e protezione su specifica e circostanziata delega del Datore di Lavoro, in quanto lo dirige autonomamente con potere decisionale e di spesa, nel quadro dell'impostazione generale stabilito dal Datore di Lavoro oltre che delle risorse umane, strumentali e finanziarie affidategli?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato rispetta quanto indicato nella delega di funzione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato ha predisposto tutte le misure di sicurezza fornite dal datore di lavoro e stabilite dalle normative previste?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato ha definito chiaramente i cicli ed i processi di lavorazione e, se necessario, attuate nuove misure, anche non previste dalla vigente normativa, utili a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in quanto responsabile della regolarità antinfortunistica dei cicli e dei processi?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato è compiutamente responsabile del personale nell'ambito dei settori di propria competenza e quindi garante per l'applicazione ed il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione, disponendo ed esigendo che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali loro affidati?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato impiega le proprie conoscenze tecniche di normale prudenza per vigilare, dare istruzioni e, qualora non fosse possibile assistere direttamente ai lavori, organizzare una distribuzione dei compiti tra i dipendenti al fine di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso e di tutela e prevenzione in generale?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato assegna le mansioni ai propri subordinati tenendo sempre conto delle loro competenze?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato è consapevole che non deve mai chiedere ai lavoratori di svolgere attività in cui sia presente e/o persista un pericolo grave ed immediato?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato segnala alle strutture competenti le eventuali carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali, impiantistiche, ecc. che possono influire negativamente sulla tutela e la prevenzione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.



ospedaliero-universitario

Il dirigente delegato nella designazione degli addetti, al di là della disponibilità dei lavoratori, di fatto ha tenuto conto delle loro capacità in termini di idoneità al ruolo ed in relazione agli effettivi livelli e fattori di rischio della Struttura?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato in base alle procedure stabilite a livello di organizzazione per gestire le emergenze (piani di emergenza ed evacuazione o procedure specifiche), garantisce la presenza di un numero minimo di addetti alle emergenze in ogni turno lavorativo nella struttura di propria competenza?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato ha assolto agli obblighi formativi specifici previsti dall'art.37 d.lgs. 81/08 (Formazione per dirigenti)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato, come prevede l'art. 37 del D.lgs. 81/08, ha formato i propri lavoratori in relazione alle esigenze operative e lavorative introdotte, con particolare riferimento ai posti di lavoro ed alle proprie mansioni?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.
Il dirigente delegato, si assicura la fornitura dei D.P.I. e che la consegna sia documentata attraverso la modulistica prevista?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZ.

Il Delegato

Il R.S.P.P.
